

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 35)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LEPRE e LICINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Norme sulla liquidazione dell'indennità di buonuscita
ai dipendenti dello Stato ed enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — I ritardi con cui l'ENPAS e gli altri enti interessati provvedono a liquidare l'indennità di buonuscita del personale statale e dei dipendenti degli enti locali, ritardi notevolissimi, come si è avuto modo di accertare anche di recente, dovuti alla carenza organizzativa degli uffici e alla complicità dei riscatti dei servizi fuori dell'ente o anteriori all'inquadramento dei ruoli statali, inducono da una parte ad auspicare che detti ritardi abbiano nel tempo più breve a cessare e nel contempo a limitare i danni che ne derivano. E al riguardo, a parziale ricompensa, si propone che a fare data dal collocamento a riposo, ai dipendenti statali e degli altri enti vengano liquidati gli interessi nella misura legale sulle somme liquidate a titolo d'indennità di buonuscita per cessato rapporto d'impiego sino alla data dell'effettivo pagamento. E si propone ancora di eliminare una situazione davvero

grottesca: in caso di decesso di un pensionato che non abbia ancora ottenuto la liquidazione delle indennità relative alla messa in quiescenza, i relativi importi cadono in successione con la conseguenza che gli eredi, per avere quello che lo Stato non è stato in grado di dare tempestivamente all'avente diritto in vita devono pagare allo Stato debitore le imposte di successione. Si propone quindi la totale franchigia di dette indennità delle imposte di successione.

Questo disegno di legge vuole da un lato stimolare gli enti ad accelerare le procedure di liquidazione, favorendo così anche l'esodo volontario del personale ai fini di una riduzione quantitativa della organizzazione burocratica e dall'altro rendere alle categorie interessate giustizia e credito in uno Stato giusto.

Si confida nell'accoglimento da parte del Parlamento del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Sulle somme liquidate dallo Stato, enti ed istituti pubblici a titolo di indennità di buonuscita per cessato rapporto d'impiego a favore dei propri dipendenti, sono dovuti gli interessi a partire dal giorno del collocamento a riposo, nella misura legale.

Art. 2.

Tutte le indennità di buonuscita per mensa in quiescenza, nonché tutti i diritti di liquidazione per cessato rapporto di impiego dovuti dallo Stato, enti ed istituti pubblici ai propri dipendenti, in caso di decesso del beneficiario prima del pagamento, non concorrono a formare l'asse ereditario e sono esenti da tutte le imposte successorie.

Art. 3.

Le suddette disposizioni hanno vigore a far data dal quindicesimo giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.